

va così nettamente l'attenzione sulla regione di Preah Vihear che nessuna persona interessata o incaricata di esaminarla avrebbe potuto evitare di vedere ciò che la mappa prevedeva rispetto a tale regione». Dunque, se, come la Thailandia ha sostenuto, «la configurazione geografica del luogo è tale da rendere ovvio a chiunque vi sia stato che la linea di divisione delle acque segue quella della scarpata (un fatto che, se accertato, non doveva risultare meno evidente nel 1908)», allora, secondo la Corte, «la mappa ha completamente chiarito che la linea dell'Annesso I non seguiva la scarpata in questa regione in quanto era stata manifestamente tracciata ben più a nord dell'intero promontorio di Preah Vihear». Quindi, ha proseguito la Corte, «sembra... che non mancasse nulla nella mappa dell'Annesso I che potesse far sorgere dei dubbi a chiunque ritenesse che la linea di divisione delle acque a Preah Vihear dovesse seguire la linea della scarpata o a chiunque fosse incaricato di esaminare la mappa». La Corte ha inoltre osservato che «il governo del Siam era a conoscenza, o si deve presumere che fosse a conoscenza, attraverso i membri del Siam della Commissione Mista, che la mappa dell'Annesso I non era stata mai formalmente adottata dalla Commissione» oltre al fatto che «le autorità del Siam sapevano che la mappa era stata preparata da ufficiali topografi francesi ai quali esse stesse avevano conferito il compito di redigere le mappe». Constatando che le autorità «le hanno accettate senza alcuna indagine autonoma», la Corte ha quindi concluso che esse «non possono quindi ora invocare un errore che vizi l'effettività del loro consenso» e che pertanto «l'errore invocato non è stato dimostrato» (pp. 26-27).

112. Sentenze della Corte internazionale di giustizia del 2 febbraio 1973 nel caso della Giurisdizione sulle peschiere (Regno Unito c. Islanda e Repubblica Federale di Germania c. Islanda) (Giurisdizione).

VIOLENTA - NECESSITÀ DI SUPPLEMENTARE DECISIONE SULLA BASE DI ELEMENTI PARTICOLARI -

Il 14 aprile 1972 il Regno Unito aveva adito la Corte internazionale di giustizia per sottoporle una controversia con l'Islanda, accusata di voler illecitamente estendere la propria zona esclusiva di pesca fino a 50 miglia marine dalla linea di base. Secondo le autorità britanniche la competenza della Corte derivava dall'art. 36, par. 1, del suo Statuto e da uno scambio di note firmato dai due Stati l'11 marzo 1961. Il 26 maggio 1972 anche la Repubblica Federale di Germania adì la Corte per lo stesso motivo invocando, come base per la giurisdizione della Corte, uno scambio di note concluso con l'Islanda il 19 luglio 1961. L'Islanda negava tuttavia che tali scambi di note fossero validi ed in vigore e decise di non prendere parte al giudizio. La sua posizione fu precisata, sia pure succintamente, da una lettera del Ministro degli esteri del 29 maggio 1972, nella quale si alludeva, tra l'altro, all'invalidità degli scambi di note invocati dalle controparti in quanto conclusi sotto costrizione del Regno Unito. Nella lettera si affermava infatti che «lo scambio di note del 1961 è intervenuto in circostanze estremamente difficili, quando la Flotta Reale britannica aveva impiegato la forza per opporsi al limite di pesca di 12 miglia disposto dal Governo islandese del 1958». La Corte si trovava così investita anzitutto della questione di stabilire se fosse competente a pronunciarsi⁶.

⁶ In <http://www.icj-cij.org/docket/files/56/10713.pdf> (ICJ Rep., 1973, pp. 49-67).

Nella sua sentenza del 2 febbraio 1973, la Corte internazionale di giustizia ha respinto l'allusione islandese circa la presunta costrizione subita in occasione della conclusione degli scambi di note del 1961 precisando, in astratto, che «secondo il diritto internazionale contemporaneo un accordo concluso sotto la minaccia o l'uso della forza è nullo» come si ricava dalla «Carta delle Nazioni Unite» e come è «riconosciuto nell'art. 52 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati». Peraltro, secondo la Corte, è chiaro che un giudice non può «considerare un'accusa di così grave natura sulla base di una vaga affermazione generale non rafforzata da prove a suo sostegno». Al riguardo la Corte ha osservato che dalla storia dei negoziati che hanno condotto allo scambio di note del 1961, si ricava che «tali strumenti sono stati negoziati liberamente dalle parti interessate su una base di perfetta parità e di libertà decisionale di entrambe» aggiungendo altresì che «non è stato sottoposto all'attenzione della Corte alcun fatto che possa sollevare il minimo dubbio su questo punto» (§ 24).

113. Sentenza arbitrata del 31 luglio 1989 nel caso della Delimitazione della piattaforma continentale fra Guinea-Bissau e Senegal (Guinea-Bissau c. Senegal).

Nella controversia che il Senegal e la Guinea avevano sottoposto ad arbitrato, una delle questioni da stabilire era se l'Accordo di delimitazione marittima, concluso il 26 aprile 1960, dalla Francia e dal Portogallo, fosse applicabile nei rapporti tra i due Stati controversanti, ed in particolare se fosse valido⁷. In proposito, la Guinea Bissau, al contrario del Senegal, sosteneva che l'Accordo era nullo poiché al momento della firma, «sia il Portogallo che la Francia avrebbero commesso una violazione di norme del diritto interno d'importanza fondamentale» (§ 53).

Il Tribunale, ancor prima di esaminare la questione dell'eventuale nullità dell'Accordo franco-portoghese per violazione manifesta del diritto interno, ha ritenuto di dover stabilire quale sia la legge applicabile. Al riguardo, ha affermato che «esiste un principio generale secondo il quale il diritto da applicare ad una determinata situazione debba essere quello che era in vigore al momento in cui essa si è verificata (affare dell'*Isola di Palmas*)⁸», con la conseguenza che «il presente caso deve essere esaminato alla luce del diritto internazionale in vigore nel 1960». Il Tribunale ha quindi precisato di voler escludere dalla propria analisi sia «la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati» sia «la questione... di stabilire se una delle sue clausole, in particolare l'art. 46, costituisca o meno la codificazione di una norma del diritto internazionale generale» (§ 54).

Il Tribunale ha affermato che nel 1960 non vi era nessun trattato generale che regolasse «il fatto che uno Stato si trovi o meno in conformità con il suo diritto interno al momento in cui firma un trattato internazionale e l'importanza di tale fatto dal punto del diritto delle genti», con la conseguenza che «le norme applicabili appartenevano al diritto consuetudinario». In particolare, con riguardo alla prassi giudiziaria e arbitrata, «non esisteva alcun precedente di trattato dichiarato nullo per il fatto che uno degli Stati contraenti avesse violato, firmandolo, il suo diritto interno» mentre, per quanto concerne i precedenti diplomatici, pur non essendo questi uniformi, «se ne può dedurre

⁷ *Supra*, § 26.

⁸ *Supra*, § 6.